



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 ottobre 2014 n.174

(Ratifica Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.95)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.95 – “Armonizzazione della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche in relazione alla nuova normativa per l’esercizio delle attività economiche” - promulgato:

Visto l’articolo 40, comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta 24 giugno 2014;

Vista la reiterazione dello stesso decreto disposta con il Decreto Delegato n.149/2014, ratificato dal Consiglio Grande e Generale con Delibera n.29 del 28 ottobre 2014;

Visti gli emendamenti apportati al Decreto Delegato n.95/2014 in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 ottobre 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.30 del 28 ottobre 2014;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 26 giugno 2014 n.95 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

ARMONIZZAZIONE DELLA LEGGE 26 LUGLIO 2010 N.130 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 1

1. L’articolo 5 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.5

(Definizione di commercio al dettaglio)

1. Per commercio al dettaglio si intende l’attività di colui che acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, il quale è colui che acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia o di altri senza alcuna remunerazione.
2. Qualora l’esercizio dell’attività commerciale sia condotto in più sedi da parte dell’operatore commerciale, occorre che:
 - a) l’attività sia chiaramente riconducibile in capo al medesimo operatore;

- b) l'attività abbia pubblicata la medesima denominazione oppure sia riportata il nome dell'operatore o della persona giuridica di riferimento;
- c) i beni commercializzati nei punti vendita siano coerenti, affini e complementari, chiaramente riconducibili ad uno stesso progetto d'impresa.
3. L'esercizio del commercio al dettaglio, qualora sia previsto nell'oggetto della licenza, consente l'esercizio delle attività di servizio affini ovvero connesse all'attività principale, così come definite dal successivo articolo 67.”.

Art. 2

1. L'articolo 26 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di media struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di media struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.
2. L'esame della richiesta compete alla Commissione del Commercio la quale, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.”.

Art. 3

1. L'articolo 27 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è sostituito dal seguente:

“Art. 27

(Procedura per la richiesta di licenza commercio al dettaglio per l'esercizio di attività di grande struttura)

1. Qualora la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio sia intesa al rilascio di licenza commerciale al dettaglio nella tipologia di grande struttura, il richiedente deve indicare uno o più settori merceologici nei quali intende esercitare la propria attività scelti tra quelli di cui all'Allegato “A” alla presente legge.
2. L'esame dell'istanza compete alla Commissione del Commercio, previo parere della Giunta di Castello territorialmente interessata.
3. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base di una valutazione di compatibilità della licenza richiesta con le necessità ambientali, della viabilità e occupazionali nonché di uno sviluppo equilibrato dei servizi commerciali della zona.
4. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione ovvero il diniego della licenza richiesta.”.

Art. 4

1. L'articolo 28 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.28

(Procedura per la richiesta di licenza commerciale al dettaglio nel Centro Storico della Capitale)

1. Per gli esercizi commerciali al dettaglio ricompresi nel Centro Storico della Capitale, non è applicabile la distinzione in tipologie d'esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

2. Le attività commerciali di cui al comma che precede sono classificate quali esercizi di prevalente interesse turistico.

3. Nella zona commerciale in oggetto è fissato un numero massimo di licenze commerciali pari a 346. Tale zona commerciale, considerato il notevole interesse storico, culturale e turistico, dovrà essere oggetto di accurato monitoraggio da parte dell'Osservatorio del Commercio con il supporto degli Uffici competenti, al fine di documentarne l'evoluzione relativamente a:

- numero delle attività effettivamente esercitate;
- tipologia merceologica esercitata;
- superfici di vendita.

Il numero massimo di licenze commerciali da esercitarsi nel Centro Storico della Capitale potrà essere revisionato almeno ogni biennio tramite decreto delegato sentita la Commissione del Commercio, alla luce anche dell'azione di monitoraggio di cui sopra.

4. Per il trasferimento della sede di una attività proveniente da fuori il Centro Storico della Capitale, per le aperture delle secondi sedi o per l'apertura di nuove attività da esercitare nel Centro Storico della Capitale, deve essere presentata istanza all'Ufficio Industria Artigianato Commercio così come indicato dalla Legge 31 marzo 2014 n. 40, indicando un solo settore merceologico scelto tra quelli di cui all'Allegato "A" alla presente legge.

5. L'Ufficio Industria Artigianato Commercio, ricevute le istanze di cui al precedente comma, provvede ad inviare le stesse alla Giunta di Castello di Città di San Marino.

6. La Giunta di Castello procede all'esame della domanda esprimendo un parere sulla base delle necessità commerciali della zona in cui l'attività commerciale andrà ad inserirsi, tenuto conto del Piano di Valorizzazione del Commercio.

7. La Commissione del Commercio, con atto motivato, delibera l'autorizzazione o il diniego della licenza richiesta.

8. L'istanza tesa a ottenere la sostituzione del settore merceologico comporta il riesame della pratica e la conseguente modifica del provvedimento di licenza.”.

Art. 4 bis

1. L'articolo 29 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.29 (Centri commerciali)

1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23 comma 5, esistenti all'entrata in vigore della presente normativa, sono quelli individuati nell'Allegato "C" alla presente legge.

2. Non è consentita l'apertura di ulteriori centri commerciali rispetto a quelli previsti al precedente comma, e ciò anche qualora la superficie complessiva realizzabile a norma della Legge di Piano Regolatore Generale consenta la realizzazione di un fabbricato unitario con superficie commerciale superiore a 5000 mq.

3. I centri commerciali sono abilitati all'insediamento di tutte le singole licenze indispensabili ad una piena funzionalità dello stesso, sulla base del progetto indicato nella convenzione sottoscritta dal Presidente della Commissione del Commercio e dal promotore del centro commerciale stesso nel momento della sua costituzione.

4. Per gli esercizi commerciali al dettaglio operanti all'interno dei centri commerciali non è applicabile la distinzione in tipologie di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo 23.

5. Il centro commerciale costituito da un'unica impresa organizzata in forma societaria, titolare di licenza con più merceologie, può richiedere alla Commissione del Commercio l'integrazione della licenza con l'aggiunta di merceologie nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'articolo 2 dell'Allegato "A" alla presente legge. E' consentito l'esercizio in forma autonoma, nell'ambito della stessa struttura, di singole merceologie comprese nella licenza di cui è titolare la

società, mediante rilascio di licenza di durata temporanea vincolata alla durata del contratto di cessione della gestione delle merceologie.”.

Art. 5

1. L'articolo 33 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è sostituito dal seguente:

“Art. 33

(Autorizzazione aperture sedi secondarie)

1. L'apertura di sedi secondarie è consentita fino al raggiungimento di 5 sedi complessive.
2. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita non superiore a 300 mq. è autorizzata dall'Ufficio Industria Artigianato Commercio.
3. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita superiore a 300 mq. e comunque non superiore a 1000 mq., deve essere autorizzata dalla Commissione del Commercio;
4. L'apertura di sedi secondarie con superficie di vendita superiore a 1000 mq. e comunque non superiore a 5000 mq., deve essere autorizzata dalla Commissione del Commercio previo parere della Giunta di Castello territorialmente competente.”.

Art. 6

1. L'articolo 41 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art. 41

(Commercio tramite apparecchi automatici)

1. La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita soltanto presso esercizi muniti di licenza per la vendita delle merci corrispondenti.
2. La collocazione degli apparecchi è consentita all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica e, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, del Dipartimento Prevenzione.
3. L'eventuale distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici da parte di operatori economici non muniti di licenza commerciale per la vendita di merci affini o complementari a quelle corrispondenti alla licenza esercitata, deve essere autorizzata, con atto motivato, dalla Commissione del Commercio, previo pagamento degli oneri inerenti.
4. Il diniego dell'autorizzazione è ammesso per i casi di istanza non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e per mancanza delle autorizzazioni di cui al precedente secondo comma.”.

Art. 6 bis

1. L'articolo 43 della Legge 26 luglio 2010 n.130 è sostituito dal seguente:

“Art.43

(Procedura per la richiesta di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma ambulante)

1. La persona fisica e la persona giuridica che intende esercitare sul territorio una attività di impresa nel settore del commercio al dettaglio in forma ambulante deve avanzare richiesta presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuta la medesima ai sensi della disciplina in materia di rilascio licenze e previo parere vincolante della Giunta di Castello territorialmente competente.

2. Il parere della Giunta di Castello di cui al precedente comma è espresso sulla base dello sviluppo dei servizi commerciali della zona interessata nonché della viabilità della zona stessa e deve contenere l'indicazione specifica dei posteggi, in apposite aree pubbliche, su cui il soggetto è eventualmente autorizzato a svolgere l'attività di ambulante.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti articoli: articolo 3, comma 3, articolo 8, comma 3, articolo 12, comma 2, articoli 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 81 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 ottobre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini